CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE	4.11		Numero identificativo del gruppo globale
	4.12a		Nome del gruppo globale
	4.12b	Facoltativo	Paese di registrazione, indirizzo postale, di posta elettronica e Internet della sede globale
	4.13a		Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo globale (corrisponde al numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce l'unità capogruppo) Se l'unità a capo del gruppo globale non è residente, il suo paese di registrazione.
	4.13b	Facoltativo	Se l'unità a capo del gruppo globale non è residente, il suo numero identificativo o il nome e l'indirizzo
CARATTERISTICHE ECONOMICHE/DI STRATIFICAZIONE	4.14	Facoltativo	Numero di persone globalmente occupate
	4.15	Facoltativo	Fatturato globale consolidato
	4.16	Facoltativo	Paese del centro decisionale globale
	4.17	Facoltativo	Paesi in cui sono localizzate le imprese o le unità locali

P6_TA(2006)0230

Programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (COM(2005)0121 — C6-0098/2005 — 2005/0050(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0121) [1],

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 156 e l'articolo 157, paragrafo 3, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0098/2005),

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per i bilanci (A6-0180/2006);

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.